## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

### 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Maggio 2007, ha adottato la seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Fortino Avv. Vincenzo, Iadecola Avv. Gianfranco, Moscati Prof. Enrico – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

1. RICORSO U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE INFLITTA AL SUO DIRIGENTE, SIG. PIERO CAMILLI E AD ESSA RECLAMANTE, DELL'AMMENDA DI € 4.500,00 CIASCUNO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 3, COMMA 1 E ART. 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007)

La società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione pecuniaria di € 4.500,00 (Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007) inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per giudizi lesivi di persone ed organismi operanti nell'ambito federale, rilasciati dal signor Piero Camilli, in qualità di dirigente e legale rappresentante della U.S. Grosseto.

In particolare il Procuratore Federale contestava al signor Piero Camilli la violazione di cui all'art. 3 comma 1 C.G.S., per aver reso al quotidiano "Il Tirreno" le dichiarazioni ascrittegli e dallo stesso confermate in sede di interrogatorio avanti il collaboratore dell'Ufficio Indagini; ed alla società Grosseto F.C. S.r.l. la violazione di cui all'art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente.

La C.A.F. ritiene di poter addivenire alle stesse conclusioni della Commissione Disciplinare, in merito al ruolo di dirigente senza rappresentanza rivestito dal signor Camilli in seno alla società.

Talché, le frase proferite e contestate al Camilli, ritenute idonee ad offendere il prestigio di persone e/o enti delle istituzioni sportive, certamente hanno travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di critica e di libertà di espressione mentre, d'altro canto, si deve ribadire che nel caso di specie non sussiste un rapporto di causalità diretta, bensì di responsabilità oggettiva a carico della società Grosseto.

Dalle considerazioni testé espresse, la C.A.F. ritiene di poter addivenire ad una lieve mitigazione della pena sanzionatoria, quantomeno in virtù del fatto che appare immotivata una ammenda pari e/o superiore a quella eventualmente irrogabile alla società, per la ben più grave violazione originariamente contestata dalla Procura a titolo di responsabilità diretta.

Di converso la riduzione della sanzione per la società comporta normativamente la pari riduzione dell'ammenda anche a carico del dirigente ritenuto responsabile della violazione a lui ascritta.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dalla U.S. Grosseto di Grosseto, riducendo la sanzione dell'ammenda inflitta al signor Camilli Piero ed alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. a €3.750,00 ciascuno.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

2. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. ATTIMONELLI GIOVANNI, PRESIDENTE DELL'A.S. ANDRIA BAT S.R.L. E DELL'A.S. ANDRIA BAT S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 4, COMMI 1 E 3 C.G.S.; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 236/C del 18.4.2007)

Con atto di appello in data 23.4.2007, il Procuratore Federale impugna la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (pubblicata il 18.4.2007) con la quale veniva deliberato il proscioglimento di Attimonelli Giovanni, Presidente e Legale Rappresentante della società A.S. Andria Bat S.r.l., nonché della stessa società, deferiti in relazione alla violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, commi 2 e 3, C.G.S. da parte del citato Attimonelli, per avere questi espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara Sorrento/Andria del 17.9.2006, dell'Istituzione Federale nel suo complesso ed in particolare del Vice Capo dell'Ufficio Indagini, presente alla gara medesima per ragioni del suo ufficio.

L'appellante censura la valutazione dell'organo giudicante, secondo il quale le dichiarazioni dell'Attimonelli, nei passaggi incriminati ("il risultato della gara è stato condizionato da fattori interni ed esterni",......"lo scandaloso arbitraggio dell'esordiente.....", "......per non parlare poi dell'incaricato dell'Ufficio Indagini, che, al posto di vigilare, era seduto su di una panchina fuori dagli spogliatoi, intento a fumarsi un sigaro. Questo modo di fare calcio mi fa schifo!") integrerebbero gli estremi di una "esternazione inopportuna" ed enfatica ma "non lesiva", rientrante in sostanza nei limiti di un diritto di critica seppure esercitato in modo serrato.

A giudizio dell'impugnante, si tratta in realtà di affermazioni che oltrepassano l'ambito della mera critica, pur forte, e vanno direttamente a ledere, in particolare attraverso i dubbi ed i sospetti adombrati sulla imparzialità della designazione dell'arbitro e sulla condotta dello stesso, il prestigio della Istituzione Federale e dei suoi organi.

Ritiene la C.A.F. che le doglianze avanzate siano fondate e debbano perciò essere accolte.

Sembra invero chiaro, dalla complessiva lettura della "esternazione" resa dal signor Attimonelli, che le considerazioni svolte e le proposizioni poste non possano essere semplicemente ricondotte nell'ambito di un legittimo impiego del diritto di critica, e ciò essenzialmente perché esse non si limitano ad eccepire sull'operato dell'arbitro e sulla adeguatezza dei criteri adottati dal competente organo federale nelle designazioni arbitrali, ma soffondono queste ultime di sospetto, collocandole, in modo allusivo ma univoco, all'interno di un piano concepito ai danni della A.S. Andria da parte di "qualcuno che non vuole che l'Andria compaia ancora nel panorama calcistico nazionale".

Non pare discutibile che, in tal modo, pur senza particolareggiati riferimenti a comportamenti specifici di favoritismo, si addensino immotivate riserve sulla correttezza e sulla imparzialità delle

scelte valutative e designatorie degli organi federali, aggredendone decisamente la credibilità ed il prestigio.

Va anche considerato come talune espressioni impiegate dall'Attimonelli (tra cui, in particolare: "Questo modo di fare calcio mi fa schifo"), palesemente violatrici del limite di quella continenza che deve accompagnare ogni espressione del proprio pensiero, finiscano per tradire nettamente un qualche senso di disprezzo e di volontà di discredito nei confronti della Istituzione federale nel suo complesso.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, e, per l'effetto, infligge al Sig. Attimonelli Giovanni nonché alla società A.S. Andria Bat S.r.l., per responsabilità diretta, la sanzione dell'ammenda di €2.600,00 ciascuno.

3. RICORSO F.C. SATRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FRINGUELLO DAVIDE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007)

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 23.4.2007, la società F.C. Satriano ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007, relativo alla sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Fringuello Davide.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare, adita in grado di appello, aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, di cui al Com. Uff. n. 96 del 10.4.2007, che aveva inflitto la suddetta sanzione al calciatore sopraindicato, rigettando il reclamo.

Nel reclamo del 23.4.2007 la società F.C. Satriano ha chiesto la riforma della sanzione inflitta al calciatore Fringuello Davide, in quanto "trattasi di protesta vivace e non di condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara".

Ritiene questa Corte che il reclamo della Società F.C. Satriano, come sopra proposto, sia inammissibile.

Infatti, le argomentazioni addotte dalla reclamante per la riforma della decisione impugnata sono tutte in punto di fatto, introducendo in tal modo un terzo grado di giudizio di merito non consentito in questa sede. Il reclamo della F.C. Satriano è in palese contrasto con il disposto dell'art. 33, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti al merito della controversia "solo" quando la C.A.F. è giudice di secondo grado.

Nel caso di specie vi sono già stati due gradi di giudizio di merito, sicché avanti a questa Corte potevano essere proposti solo motivi di diritto.

Per converso, la reclamante ha tentato in questo terzo grado di giudizio di accreditare una diversa versione dei fatti, non consentita nella presente sede.

L'inammissibilità del reclamo comporta l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. l'appello come innanzi proposto dalla F.C. Satriano di Satriano di Lucania (Potenza).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALCIATORE VENTURA MIRKO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PISA CALCIO E LA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A., DAGLI ADDEBITI RISPETTIVAMENTE ASCRITTI, DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 241/C del 23.4.2007)

Con atto di appello, ritualmente proposto in data 26.4.2007, il Procuratore Federale ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 241/C del 23.4.2007, relativa al proscioglimento del calciatore Ventura Mirko, all'epoca dei fatti tesserato per il Pisa Calcio S.p.A., e della stessa società Pisa Calcio S.p.A. dagli addebiti rispettivamente ascritti della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., quanto al primo, e dell'art. 2, comma 4, C.G.S., quanto alla società.

Con la delibera impugnata la Commissione Disciplinare aveva prosciolto il calciatore Ventura Mirko, all'epoca dei fatti tesserato per la società Pisa Calcio S.p.A., e la stessa società, entrambi deferiti dal Procuratore Federale con atto del 6.3.2007, il primo per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. perché, in occasione dell'incontro di calcio Castelplanio/Villa Pesaro dell'8.10.2006, al quale assisteva in qualità di spettatore, aveva aggredito con pugni e calci l'allenatore del Villa Pesaro signor Mazzoli Marco, che si trovava fuori del campo di gioco perché squalificato, procurandogli lesioni che lo costringevano al ricovero in ospedale con prognosi di giorni quindici, la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S. per i fatti ascritti al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare aveva motivato la decisione di proscioglimento, rilevando che il calciatore aveva tenuto una condotta che, per quanto in sé e per sé "riprovevole", era "assolutamente estranea, appartenendo alla sfera della vita privata del Ventura, all'oggetto della tutela cui è preposta la Giustizia Sportiva". Poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, C.G.S., l'osservanza dei "principi di lealtà, correttezza e probità" si riferisce solo a "ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva", era evidente che nel caso di specie il comportamento del calciatore non era "in alcun modo collegabile alla sua attività sportiva in generale". In secondo luogo, non essendo ricollegabile il comportamento del calciatore all'attività sportiva, non potevano "neppure richiamarsi nella fattispecie i principi della responsabilità oggettiva della società Pisa Calcio S.p.A. per il comportamento del suo tesserato non censurabile in questa sede".

Nell'atto di appello del 26.4.2007 il Procuratore Federale deduceva "che l'aggressione perpetrata dal Ventura in danno del Mazzoli è pienamente qualificabile come comportamento comunque riferibile all'attività sportiva". Infatti, era risultato dagli atti di causa "che la reazione violenta del Ventura è stata la conseguenza del comportamento del Mazzoli direttamente riferibile all'attività sportiva in senso stretto, poiché avvenuta durante e a causa della gara in questione". Di qui, la richiesta del Procuratore Federale che, in riforma della delibera impugnata, venisse dichiarata "la responsabilità disciplinare del signor. Mirko Ventura" e per "automatismo" la conseguente "responsabilità oggettiva" della società Pisa Calcio S.p.A. per la condotta del suo tesserato, con condanna del calciatore alla sanzione della squalifica per mesi due e della Società al pagamento dell'ammenda di €500,00.

Nei propri scritti difensivi il calciatore Ventura e la società insistevano per la conferma della decisione impugnata; in subordine, chiedevano l'applicazione delle sanzioni nel minimo consentito.

Ritiene questa Corte che l'atto di appello del Procuratore Federale sia infondato e che, pertanto, debba essere rigettato, con conseguente conferma della decisione impugnata.

Infatti, per quanto il comportamento del calciatore Ventura sia riprovevole e grandemente censurabile dal punto di vista del "vivere civile", i fatti a lui ascritti esulano dall'attività sportiva per poco che si consideri che tanto il calciatore Ventura quanto l'allenatore Mazzoli assistevano all'incontro di calcio Castelplanio/Villa Pesaro in qualità di spettatori. Si è trattato, in definitiva, di uno sgradevole alterco tra privati cittadini che rileva a livello di buona educazione e, se si vuole, per il codice penale (ma l'aggredito non ha presentato querela a seguito delle scuse dell'aggressore), ma non può interessare la Giustizia Sportiva non violando quei principi di "lealtà", correttezza e probità" che devono essere osservati nell'esercizio dell'attività sportiva e, comunque, in occasione della stessa. Il comportamento del calciatore-spettatore nel caso di specie non è collegabile in alcun modo alla sua attività sportiva, sicché la decisione della Commissione Disciplinare non merita le censure del Procuratore Federale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

- 5. RICORSO SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI TRE E DELL'AMMENDA DI €10.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 E 4, COMMI 1, 2, 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 333 del 26.4.2007)
- 6. RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 333 del 26.4.2007)

Il Procuratore Federale, con atto del 2.3.2007, "dopo aver letto le dichiarazioni del signor Maurizio Zamparini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della U.S. Città di Palermo S.p.A., rilasciate nel corso di un intervento televisivo su Telelombardia, dopo la partita Palermo/Milan del 28.2.2007, pubblicate sui quotidiani Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e La Stampa dell'1.3.2007" lo deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti "per la violazione dell'art. 3, commi 1 e 4 con le aggravanti previste dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 C.G.S. per avere, mediante le dichiarazioni" *de quibus* "espresso giudizi lesivi della reputazione del presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale, signor Cesare Gussoni nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso".

Deferiva, altresì, la società U.S. Città di Palermo S.p.A. "per la violazione degli artt. 2, comma 4, e 3, comma 2, C.G.S., per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente del Consiglio di Amministrazione".

A sostegno di dette contestazioni, il Procuratore Federale riportava testualmente le seguenti dichiarazioni, estrapolate dai quotidiani succitati: "Corriere dello Sport - Stadio, pag. 8: << Dopo l'arbitraggio di Trefoloni, Gussoni ha detto: la classe non è acqua. Si vede che lui è fatto d'acqua, non lo ritengo degno di classe. Ha la coda di paglia. Ma cos'è, Dio o il Papa, visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni? In questo paese c'è la libertà di fare obiezioni con educazione. Sono convintissimo che Gussoni e company ce l'hanno con me. Se potessero castigare Zamparini che va in tv a dire la verità, lo farebbero. Quando possono, se ci riescono, tentano di fare una vendetta Questa è la mia impressione, non supportata dai fatti>>; la Gazzetta dello Sport pag. 6: <<Gussoni ha detto che la classe non è acqua. Si vede che lui è fatto d'acqua. Perché io non lo ritengo neanche degno di classe con le dichiarazioni che ha fatto, si vede che ha la coda di paglia. Ma che cos'è lui? Dio o il Papa, visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni? In questo paese c'è la libertà di fare obiezioni con educazione. Avevo solo detto che andava fatta una designazione con più attenzione Anche perché Trefoloni, nelle ultime uscite, non mi è sembrato al top. Sono convintissimo che Gussoni e company ce l'hanno con me. Se loro potessero castigare Zamparini che va in tv a dire la verità, lo farebbero prendendolo a frustate. E quando possono, se ci riescono, tentano di fare una vendetta. Questa è la mia impressione, non supportata dai fatti>>; la Stampa, pag. 56: <<Ha detto che la classe non è acqua? Si vede che è fatto di acqua io alla vigilia della partita ho espresso un semplice parere sulla scelta di Trefoloni. Gussoni che cos'è, Dio o il Papa, visto che non possiamo nemmeno dire qualcosa sulle sue designazioni? Lui e gli altri ce l'hanno con me perché vado in tv e dico la verità>>.

Peraltro, il Procuratore Federale rilevava che dette affermazioni non erano state rettificate dall'incolpato "ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 febbraio 1948 n. 47".

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. del 26.4.2007, - esaminati gli atti e sentite le parti - osservava "che le

dichiarazioni dello Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull'emittente Telelombardia e riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa dell'1.3.2007, sono censurabili"; sottolineava, poi, che "le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, il Presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale <<è fatto d'acqua, non lo ritengo di classe>>, <<ha la coda di paglia>>, <<ma cos'è, Dio o il Papa, visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni?>>, <<Lui e gli altri ce l'hanno con me perché vado in tv e dico la verità>>, <<se loro potessero castigare Zamparini che va in tv a dire la verità, lo farebbero prendendolo a frustate>> e <<quando possono, se ci riescono, tentano di fare una vendetta>>) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità ... in particolare, esse si traducono in attacchi gratuiti alla persona, non suffragate da alcun elemento di prova".

"Per tali motivi, la Commissione" deliberava "di infliggere le sanzioni dell'inibizione di mesi tre e dell'ammenda di €10.000,00 a Maurizio Zamparini e quella dell'ammenda di €10.000,00 alla società Palermo".

Il signor Maurizio Zamparini e la società U.S. Città di Palermo, con atti spediti il 3.5.2007, proponevano distinti reclami avverso detta decisione chiedendo entrambi di: "1) riformare la decisione impugnata (principalmente) annullando la sanzione dell'inibizione e l'ammenda pecuniaria inflitte dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – F.I.G.C., ovvero, (subordinatamente) riconducendo la sanzione dell'inibizione e l'ammenda pecuniaria alla misura che sarà ritenuta di giustizia; 2) pronunciare ogni conseguente e comunque necessario provvedimento anche in ordine alla versata tassa di reclamo".

I reclamanti sostenevano, a fondamento di dette domande, con medesime argomentazioni, che "dalla lettura delle frasi riportate nel provvedimento di deferimento emerge chiaramente che il cronista che ha intervistato il signor Zamparini esordisce riferendogli che il designatore arbitrale signor Gussoni (interpellato precedentemente dagli stessi giornalisti in merito ad alcune perplessità manifestate dallo stesso Zamparini sulla designazione del signor Trefoloni per la gara Palermo/Milan del 28.2.2007), avrebbe affermato - sempre a detta del giornalista - che la classe non è acqua, riferendosi direttamente all'incolpato. Orbene, tale affermazione (si ribadisce non inventata dal deferito, ma riferitagli dal giornalista), giunta direttamente dal massimo esponente della classe arbitrale (in rappresentanza di una categoria che ricopre un ruolo di particolare importanza e delicatezza, che deve garantire il massimo rispetto dell'imparzialità e dell'equidistanza rispetto a tutte le componenti del calcio) ha suscitato la legittima reazione dello Zamparini, il quale comunque si è limitato a rendere dei semplici commenti ed una risposta, esclusivamente frutto della propria opinione personale, a quella che lo stesso ha ritenuto - verosimilmente - essere qualificabile come una provocazione diretta alla propria persona".

I deferiti rilevavano, altresì, che "la Commissione Disciplinare ha erroneamente interpretato il tenore sostanziale delle dichiarazioni rese ... in quanto la sanzione inflitta è stata determinata in misura eccessiva rispetto all'entità dei fatti contestati, i quali non sono stati valutati nella loro esatta ed equa dimensione".

In particolare, i reclamanti precisavano che lo scopo del signor Zamparini "non era affatto quello di muovere accuse o mancare di rispetto nei confronti di alcuno", bensì di "manifestare il proprio disappunto in un più ampio contesto riferito all'attuale situazione dell'ordinamento calcistico, ma sospinto da animo assolutamente propositivo seppur espresso con toni accesi, tant'è che tale condotta si è esaurita in un'unica dichiarazione, resa in un unico contesto e nello spazio di pochi attimi".

Pertanto, secondo gli appellanti "il contenuto delle frasi pronunciate dal signor Zamparini non poteva essere inteso dalla Commissione Disciplinare come volto ad insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità e neppure vi poteva essere ravvisato alcun attacco gratuito alla persona. Il senso dei concetti espressi si rivela, pertanto, dirimente nel ricondurre la fattispecie nei limiti dell'esercizio di un lecito diritto di critica, o quanto meno al fine di dar luogo ad una sensibile riduzione delle

sanzioni inflitte", dunque, "il giudizio espresso dalla Commissione Disciplinare" sarebbe "eccessivamente severo".

Le difese dei ricorrenti precisavano, altresì, che "nella rimodulazione della sanzione 1'On.le C.A.F./F.I.G.C. dovrà tener conto anche della circostanza che nel caso di specie non poteva trovare applicazione l'aumento di pena previsto dall'aggravante *ex* art.4.3/CGS, stante la nullità del provvedimento di deferimento nella parte in cui tale norma viene richiamata, in quanto del tutto privo dell'enunciazione dell'aggravante invocata dal Procuratore Federale".

In particolare, dopo aver rilevato che "il signor Zamparini è stato chiamato a rispondere della violazione dell'art. 3.1 e 3.4 con le aggravanti previste dall'art. 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4/CGS per avere espresso giudizi lesivi della reputazione del presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale, signor Cesare Gussoni, nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso", sostenevano che "la formulazione adottata dal Procuratore Federale non è conforme al dettato di cui all'art. 417 c.p.p., che richiede l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, l'indicazione dei relativi articoli di legge".

All'uopo, poiché "il Procuratore Federale, nel capo di imputazione, tuttavia, si" sarebbe "limitato a richiamare, tra gli altri, l'art. 4.3/Cgs senza specificare, in particolare quale (o quali) delle ... circostanze aggravanti dovesse trovare applicazione, ne consegue che l'aumento della sanzione previsto dalla richiamata norma non poteva (e non doveva) essere applicato".

Nella riunione del 21.5.2007, comparivano i difensori del signor Marizio Zamparini e dell'U.S. Città di Palermo ed il Vice-Procuratore Federale.

Dopo la discussione dei gravami, sentite le parti, la Commissione di Appello Federale disponeva la riunione dei distinti ricorsi avverso il medesimo provvedimento e si riservava la decisione.

Preliminarmente vanno disattesi i rilievi formulati in rito dai ricorrenti, circa la eccepita inapplicabilità dell'aumento "di pena previsto dall'aggravante *ex* art. 4.3/CGS, stante la nullità del provvedimento di deferimento ... in quanto del tutto privo dell'enunciazione dell'aggravante invocata dal Procuratore Federale".

Infatti, il testo del deferimento era sufficiente a delineare il quadro accusatorio e le ragioni per le quali la Procura Federale aveva contestato l'aggravante in oggetto.

Né è fondata la tesi, formulata in sede di discussione, secondo la quale la Procura Federale non avrebbe avuto diritto a partecipare alla discussione dei ricorsi, poiché – in conformità a costante indirizzo della giurisprudenza di questa Commissione – la Procura Federale costituisce parte necessaria del procedimento, a tutela dell'ordinamento sportivo, onde non deve chiedere di essere ascoltata, come è onere delle altre parti *ex* art. 33, comma 3, C.G.S..

Infatti, l'art. 28, comma 2 C.G.S. specifica che "il Procuratore Federale avvia l'azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice e <u>svolge le funzioni requirenti davanti agli organi di Giustizia Sportiva</u>".

Nel caso in esame, quindi, il Procuratore Federale aveva il diritto-dovere di partecipare alla riunione della Commissione e non era necessaria l'istanza di cui al citato art. 33, comma 3, C.G.S..

Passando ad esaminare il merito dei gravami, va osservato che la Commissione Disciplinare *a quo* ha correttamente affermato che "le dichiarazioni dello Zamparini rilasciate nel corso di un intervento televisivo sull'emittente Telelombardia e riportate sui quotidiani Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e La Stampa del 113/2007, sono censurabili".

All'uopo va osservato, in primo luogo, che il signor Zamparini ha forse equivocato la frase del Designatore arbitrale "la classe non è acqua", che sembra, piuttosto, avere il significato che l'arbitraggio era stato condotto in modo non censurabile, poiché esercitato da persona avente "classe".

Peraltro, anche se la predetta espressione fosse stata diretta al sig. Maurizio Zamparini – ma non se ne comprenderebbe il senso – va certamente condiviso l'assunto del Giudice *a quo*, secondo cui "le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, il Presidente dell'A.I.A. e designatore arbitrale <<è fatto d'acqua, non lo ritengo di classe>>, <<ha la coda di paglia>>, <<ma cos'è, Dio o il Papa,

visto che non possiamo dire nulla sulle designazioni?>>, <<Lui e gli altri ce l'hanno con me perché vado in tv e dico la verità>>, <<se loro potessero castigare Zamparini che va in tv a dire la verità, lo farebbero prendendolo a frustate>> e <<quando possono, se ci riescono, tentano di fare una vendetta>>) travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato del designatore e dei suoi collaboratori e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità".

Risulta fondata e dimostrata, quindi, la colpevolezza del signor Maurizio Zamparini che, con le dichiarazioni pubbliche succitate, ha leso la reputazione di altre persone e di organismi operanti nell'ambito federale.

Pertanto, è confermata – in quanto ritenuta equa - la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 inflitta dal Giudice *a quo* agli appellanti.

Benché riconosciuta l'illiceità della condotta tenuta dal Presidente dell'U.S. Città di Palermo, questa Commissione d'Appello non può non tener conto del fatto che la vicenda in esame si è esaurita in una sola dichiarazione, resa in un unico contesto, nello spazio di poco tempo, e – ripetesi – per effetto di una probabile non esatta interpretazione della frase che avrebbe formulato il designatore arbitrale.

Tali circostanze - che non possono certo assurgere ad esimente né per il signor Maurizio Zamparini, tanto meno per la società da questo presieduta - tuttavia costituiscono idoneo motivo per accogliere il reclamo proposto dal predetto tesserato, nella parte in cui chiede la riduzione della sanzione della inibizione per tre mesi inflittagli dalla Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami 5) e 6) come sopra proposti dal Sig. Zamparini Maurizio e dall'U.S. Città di Palermo di Palermo: in parziale accoglimento dell'appello presentato dal Sig. Zamparini Maurizio, riduce la sanzione dell'inibizione a tutto il 30.06.2007. Conferma per il resto.

Dispone la restituzione della tassa versata dal Sig. Zamparini Maurizio e l'incameramento della tassa relativa al reclamo proposto dalla U.S. Città di Palermo.

#### 2° COLLEGIO

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Fortino Avv. Vincenzo, Delfini Prof. Francesco, Zoppini Prof. Andrea – Componenti; Catania Dr. Raimondo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

7. RICORSO A.S.D. BELMONTE CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 75,00 E L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER DANNI ALL'AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA, SEGUITO GARA SPORTING CASSINO/BELMONTE CASTELLO DEL 10.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007)

Con il provvedimento oggetto di reclamo la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società A.S.D. Belmonte Castello, riduceva da € 150,00 ad € 75,00 l'ammenda inflitta a carico della predetta società, confermando l'obbligo di risarcimento del danno all'autovettura del direttore di gara e disponendo la restituzione della tassa reclamo.

Ha proposto reclamo la società A.S.D. Belmonte Castello, con ricorso in data 19.4.2007, sostenendo sinteticamente che i fatti esaminati dai precedenti giudici di merito non sono idonei ad affermare una responsabilità risarcitoria, a carico della società reclamante, del danno subito dall'autovettura del direttore di gara, né giustificano la irrogata ammenda.

Il ricorso è inammissibile.

Con il ricorso in questione la società reclamante non prospetta infatti alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria

motivazione su punti decisivi della controversia, sicché non ricorrono le tassative ipotesi di cui all'art. 33, comma 1 C.G.S. per le impugnazioni dinanzi a questa Commissione di Appello Federale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Belmonte Castello di Belmonte Castello (Frosinone).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO POL. SALANDRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRE FONTANE/SALANDRA DELL'1.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007)

Con il provvedimento oggetto di reclamo la Commissione Disciplinare presso il Comitato regionale Basilicata rigettava il ricorso proposto dalla società Polisportiva Salandra avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo pubblicati sul Com. Uff. n. 89 del 7.3.2007, relativi alla gara dell'1.3.2007 tra Parco Tre Fontane/Salandra, con i quali era stata inflitta alla società polisportiva Salandra la perdita della gara con il punteggio Parco Tre Fontane/Salandra 3-0 e l'ammenda di € 100,00 per comportamento antisportivo.

Con il ricorso in data 19.4.2007 la società Polisportiva Salandra ha proposto una diversa ricostruzione dei fatti esaminati dei primi due giudici, concludendo con la richiesta di ripetizione della gara.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero con tale atto la società reclamante non prospetta alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sicché non ricorrono le tassative ipotesi di cui all'art. 33, comma 1 C.G.S. per le impugnazioni dinanzi a questa Commissione di Appello Federale.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Salandra di Salandra (Matera).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO S.C. ALBATROS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MANCUSO ANGELO FINO AL 30.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007)

Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata premesso che:

- all'esito di episodi avvenuti durante l'incontro di gioco che si teneva il giorno 18/02/2007, in Oppido Lucano, tra le squadre S.C. Albatros e FST Rionero valido per il Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria Girone A, veniva comminata al calciatore sig. Angelo Mancuso la sanzione della squalifica fino al 30/09/2011, giusta C.U. n. 77 del 21/02/2007;
- avverso la squalifica del calciatore Mancuso Angelo, la S.C. Albatros aveva ritualmente presentato reclamo in data 27/02/2007;
  - la società reclamante non aveva chiesto di essere ascoltata;
- i tesserati inibiti o squalificati (se non reclamanti) non possono essere ascoltati, né è possibile l'audizione di testimoni nello svolgimento dei procedimenti disciplinari;
- la condotta tenuta dal sig. Angelo Mancuso risultava essere stata particolarmente violenta;
- che le argomentazioni poste a sostegno del reclamo erano in netto contrasto con la documentazione agli atti:

disponeva il rigetto del ricorso proposto dalla società S.C. Albatros;

confermava la squalifica del calciatore Angelo Mancuso fino al 30.09.2011, come decisa dal Giudice Sportivo;

disponeva l'incameramento della tassa di reclamo, se versata.

Avverso tale provvedimento la società S.C. Albatros propone appello, deducendo che:

- la condotta tenuta dal sig. Angelo Mancuso è certamente punibile, ma non con una punizione così spropositata ed esemplare quale quella inflittagli;
- il sig. Mancuso non ha scagliato un pugno al direttore di gara, sig. Russo, ma ha alzato solamente la mano verso di lui in segno di stizza e lo ha toccato leggermente;
- il direttore di gara, rassicurando i presenti sulle sue buone condizioni di salute, ha portato comunque a termine l'incontro;
- al termine della gara, il sig. Mancuso si è recato presso gli spogliatoi per porgere le sue scuse al sig. Russo e si è offerto di accompagnarlo a Potenza, presso l'ospedale più vicino;
  - le dichiarazioni del direttore di gara sono contraddittorie e non proporzionate ai fatti,
- alla luce di quanto sopra esposto, chiede che venga ridimensionata la sospensione comminata al sig. Mancuso Angelo,in considerazione dei riscontri oggettivi suesposti e in totale riforma del rigetto di cui al Com. Uff. n. 93 del 4.4.2007 in quanto illegittimo e carente di motivazione su uno dei punti fondamentali del ricorso; all'uopo, chiede che venga ascoltata la squadra, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore* e che sia disposta l'audizione del sig. Angelo Mancuso.

La società S.C. Albatros deposita il reclamo e produce documenti.

Emerge dai documenti depositati in atti che la società S.C. Albatros ha richiesto, com'è suo diritto, copia dei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 33 C.G.S. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, è stata preannunciata a questa C.A.F. il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento impugnato, avvenuta in data 4.4.2007.

La trasmissione dell'atto è avvenuta in data 7.7.2007 con lettera raccomandata A.R.

Osserva questa Commissione che benché la dichiarazione di reclamo sia stata inviata all'organo competente nei tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si è inteso impugnare, giusta la previsione dell'art. 34, comma 1, C.G.S., la trasmissione è avvenuta con modalità difformi da quelle richiamate nel comma 7 del medesimo art. 34 C.G.S., in virtù del quale il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. Nella specie, si ribadisce, il reclamante ha trasmesso la dichiarazione di reclamo a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara irricevibile, ai sensi dell'art. 34 commi 1 e 7 C.G.S. l'appello come innanzi proposto dalla S.C. Albatros di Oppido Lucano (Potenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

# 10. RICORSO A.C. ALTETICO MARCONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOLITERNO/ATLETICO MARCONIA DELL'11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007)

Con la decisione in epigrafe, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata della F.I.G.C., premesso che:

- la A.C. Atletico Marconia aveva ritualmente presentato ricorso avverso il risultato dell'incontro di calcio Moliterno/Atletico Marconia dell'11.3.2007 per errata utilizzazione, nella gara citata, dei calciatori under;
- al 24° minuto del s.t. per la società Moliterno aveva fatto ingresso sul campo da gioco il calciatore n.ro 18 in sostituzione del n.ro 4, anziché del n.ro 14, come erroneamente annotato sul modellino;
  - che il modellino non può essere utilizzato come prova nel caso diverga dal referto di gara;

- che il referto di gara e non il modellino costituisce documento ufficiale e come tale fa prova fino a querela di falso;
- che per le ragioni considerate non vi era stata alcuna errata valutazione degli under in campo deliberava il rigetto del ricorso proposto dalla società A.C. Atletico Marconia;

l'omologazione del risultato conseguito sul campo Moliterno - Atletico Marconia 3-2; di incamerare la tassa reclamo, se versata.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Atletico Marconia proponeva reclamo, deducendo che:

- dopo il terzo cambio effettuato, la società Moliterno restava in campo fino al fischio finale dell'incontro con due soli under, Tursi Mirko, con la maglia n.ro 7 e il calciatore Albini Michele, con la maglia n.ro 8;
- la società Atletico Marconia veniva meno all'obbligo di impegnare dall'inizio e per tutta la gara almeno tre calciatori under;
- la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, non teneva conto dell'annotazione fatta dal direttore di gara sul modellino, dal quale risultava che il calciatore sostituito indossava il n.ro 14;
- risultava dall'annotazione fatta sul modellino che i calciatori under restati in campo fino al termine dell'incontro erano due e non tre come prevede la normativa sul punto;
- il modellino era stato presentato come documento ufficiale in una riunione precampionato svoltasi alla presenza di tutte le società;
- appariva improbabile che il giorno 12.3.2007, appena 24 ore dopo la partita, il Giudice Sportivo avesse richiesto una dichiarazione del direttore di gara prim'ancora che gli fosse pervenuto il reclamo, inviato solo il 14.3.2007, laddove, di norma, il Giudice Sportivo prende visione degli atti ufficiali della gara solo dopo l'acquisizione dello stesso;
- pur volendo considerare possibile la visione degli atti prima delle 24 ore dal termine della partita, è singolare che nella dichiarazione del D.G. risulti l'ammissione dell'errore sui cambi del Moliterno e non risulti al contrario la correzione relativa ai cambi effettuati dal Marconia;
- con riguardo a quella stessa gara, il Giudice Sportivo ha ritenuto prevalente sull'annotazione contenuta nel referto di gara, dalla quale risultava la sostituzione del n.ro 11 con il n.ro 1, l'annotazione fatta sul modellino;
- per questi motivi, la società A.C. Atletico Marconi chiede che la Commissione d'Appello Federale voglia riformare il provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare, e, per l'effetto, assegnare la vittoria della gara all'A. C. Atletico.

La società A.C. Marconia si è costituita in appello depositando memoria e documenti.

Emerge dai documenti depositati in atti che la società A.C. Atletico Marconia ha proposto ricorso in data 19.4.2007 avverso la decisione della Commissione Disciplinare del 5.4.2007 pubblicata sul Com. Uff. n. 101 del 18.4.2007.

Nel ricorso medesimo la società A.C. Atletico Marconia dichiara di essere impossibilitata ad inoltrare l'atto alla Controparte per mancanza da parte del Moliterno di un numero fax, aggiungendo che si sarebbe provveduto il giorno seguente all'inoltro dell'attestazione di invio della raccomandata.

Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S., la società ricorrente, nei tre giorni che seguono la pubblicazione nel Comunicato Ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, deve preannunciare il reclamo all'organo competente e contestualmente inviare analoga comunicazione alla controparte.

Emerge invece dalla documentazione in atti che la società A.C. Atletico Marconia non ha provveduto, nel termine di tre giorni sopra detto, a inoltrare la citata comunicazione alla società Moliterno, impedendo così che sulla domanda si instaurasse il contraddittorio.

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. l'appello come innanzi proposto dalla A.C. Atletico Marconia di Pisticci (Matera).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11. RICORSO U.S. VIRTUS POZZILLI 1967 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMPIETRESE/VIRTUS POZZILLI DELL'1.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 96 del 19.4.2007)

La società Virtus Pozzilli 1967 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise (Com. Uff. n. 96 del 19.4.2007) in merito alla asserita posizione irregolare del calciatore Ljiljanic Luka nella gara giocata l'1.4.2007 Sanpietrese/Virtus Pozzilli 1967 del Campionato di I Categoria Girone A.

La C.A.F., previo accertamento presso il competente Ufficio Tesseramenti, così come effettuato dalla stessa Commissione Disciplinare, dal quale si evince la regolarità della posizione del richiamato calciatore, ritiene regolare e legittimo lo svolgimento della contestata gara Sanpietrese/Virtus Pozzilli 1967.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla U.S. Virtus Pozzilli 1967 di Pozzilli (Isernia).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

#### Pubblicato in Roma il 22 Maggio 2007

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete